



Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi

**ACCORDO QUADRO PER FORNITURA E POSA  
IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE  
ED ARREDI IN AREE VERDI 2023-2024**

**CO 210017-220110**

Responsabile del Progetto: Dott.ssa Cecilia Cantini

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO –  
PARTE I**

**CSA-I**



## Indice generale

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO .....	3
Articolo 1bis- APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI.....	4
Articolo 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO .....	4
Articolo 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO .....	5
Articolo 4- DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	6
Articolo 5 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI.....	7
Articolo 6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO.....	7
Articolo 7 - CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO .....	8
Articolo 8 - CONTRATTI ATTUATIVI .....	9
Articolo 9 – ORDINATIVI DI FORNITURA .....	9
Articolo 10 - REQUISITI DELLA FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA.....	10
Articolo 11 – CLAUSOLE SOCIALI .....	16
Articolo 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	16
Articolo 13 – MODIFICHE CONTRATTUALI.....	17
Articolo 14 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PROROGHE – RELATIVE AL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO .....	18
Articolo 15 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	18
Articolo 16 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI .....	20
Articolo 17 – INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	21
Articolo 18 - PAGAMENTI.....	21
Articolo 19 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	22
Articolo 20- PENALI.....	22
Articolo 21- CONTO FINALE .....	23
Articolo 22 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.....	24
Articolo 23– VERIFICA DI CONFORMITA'- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE ..	24
Articolo 24 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI .....	24
Articolo 25 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	26
Articolo 26 - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI .....	27
Articolo 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	28
Articolo 28 - RECESSO .....	29
Articolo 29 - SUBAPPALTI E COTTIMI .....	30
Articolo 30 - REVISIONE PREZZI .....	33
Articolo 31- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	33
Articolo 32- ACCORDO BONARIO. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	34
Articolo 33 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	34

## Articolo 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1.- L'Amministrazione Comunale di Firenze in quanto Stazione Appaltante (di seguito anche SA) intende concludere un accordo quadro con un solo operatore ai sensi dell'art. 59 co. 3 del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica e arredi da installare nelle aree verdi pubbliche e scolastiche del Comune di Firenze.

Il CPV del presente Appalto è il seguente:

- 37535200-9 Attrezzatura per parco giochi

2.- Con l'obiettivo di migliorare lo standard qualitativo di fruibilità degli spazi urbani garantendo al contempo la sicurezza dei luoghi e dei fruitori, con il presente accordo quadro di fornitura si intende:

- realizzare nuove aree destinate al gioco e/o al relax all'interno degli spazi verdi urbani pubblici e scolastici;
- ripristinare le aree gioco e ricreative esistenti inserendo attrezzature nuove in sostituzione di quante sono state via via eliminate perché obsolete o danneggiate o non più rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

3.- L'Accordo Quadro con unico operatore economico, da stipulare ai sensi dell'art. 59, c. 3 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice), disciplina le **condizioni generali**, stabilite in via preventiva, dei futuri contratti attuativi che saranno stipulati con l'affidatario durante il periodo di vigenza dell'Accordo stesso.

4.- Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, la durata dell'Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i contratti attuativi.

5.- L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi. Pertanto l'affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora venga richiesto di svolgere prestazioni per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

6.- Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'aggiudicatario si obbliga ad assumere le prestazioni che in seguito saranno richieste nell'ambito dei futuri contratti attuativi ai sensi dell'Accordo Quadro, entro il limite massimo d'importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo quadro stesso.

7.- Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le prestazioni che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per eseguirle compiutamente e a regola d'arte secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza e di accettarli espressamente e senza riserva alcuna.

8.- L'Aggiudicatario è obbligato – fermo restando il pieno rispetto, da parte della SA dell'autonomia organizzativa e gestionale degli Operatori Economici - a conformarsi, strutturarsi e organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

9.- I contratti attuativi avranno ad oggetto la quantità complessiva e la tipologia delle forniture richieste e conterranno le seguenti indicazioni: oggetto delle forniture, durata del contratto attuativo, descrizione e consistenza delle stesse e importo conseguente.

10.- Ciascun contratto attuativo sarà eseguito mediante uno o più ordinativi di fornitura emessi dalla Stazione Appaltante nei quali saranno stabiliti, nell'ambito di quanto previsto dal contratto attuativo, la specifica della fornitura richiesta con indicazione dei luoghi per l'installazione della fornitura ed i termini massimi per il completamento della fornitura, comprensiva di posa in opera.

### **Articolo 1-bis - APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

1.- L'Accordo Quadro in oggetto è classificato come "verde" ai sensi del Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione e rientra nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (di seguito anche CAM). In particolare, il riferimento è: D.M. 7-2-2023 – *"CRITERI AMBIENTALI MINIMI per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi per la fornitura, la posa in opera e la manutenzione di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per esterni"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/03/2023 n. 69.

### **Articolo 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO**

1.- L'importo complessivo stimato massimo dell'accordo quadro, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti e accessori occorrenti, ammonta a **€ 644.830,65** oltre IVA di legge.

Tale corrispettivo massimo rappresenta l'importo massimo complessivo dei contratti attuativi che potranno essere affidati all'aggiudicatario in virtù dell'Accordo Quadro.

Il predetto importo si intende comprensivo del costo di ogni fornitura di materiale, della manodopera specializzata, qualificata e comune per il montaggio e la posa in opera delle forniture, degli oneri di imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione, nonché della rimozione e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle azioni di posa in opera.

2.- Le prestazioni si svolgeranno nel territorio del Comune di Firenze.

3.- Ai sensi dell'art.41, co. 14 del D.Lgs. 36/2023 si indica in € 29.903,96 il costo stimato della manodopera, determinato sulla base dei seguenti elementi: impiego orario di manodopera per la posa dell'attrezzatura e riferito all'incidenza della manodopera calcolata come incidenza media della sola posa in opera della fornitura. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023, il costo della manodopera non è soggetto a ribasso; resta ferma la possibilità per l'operatore economico di quantificare diversamente il proprio costo della manodopera come derivante dalla specifica capacità organizzativa aziendale.

4.- Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, i contratti collettivi applicati al personale dipendente impiegato negli appalti di fornitura conseguenti al presente accordo quadro sono i seguenti: F058 - CCNL per i lavoratori della piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali, F012-CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative, F015 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini.

5.- L'importo relativo ai costi per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali, calcolato presuntivamente in € 5.830,65, per le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro nel suo

complesso, non è oggetto dell'offerta al ribasso ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

6.- Sono a totale carico dell'aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.

7.- I costi della sicurezza saranno oggetto di specifico computo metrico estimativo per ogni singolo contratto attuativo, in riferimento alle prestazioni che dovranno essere eseguite ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sarà riconosciuta e potrà essere impiegata quale maggiore importo della fornitura rispetto a quello previsto nell'Accordo Quadro, nel rispetto dell'importo massimo complessivo dei contratti attuativi che potranno essere affidati all'aggiudicatario in virtù dell'Accordo Quadro come sopra determinato e di cui al quadro economico di seguito riportato;

- stante il limite di importo massimo dell'Accordo Quadro, se tale differenza risulti negativa troverà copertura nell'importo della fornitura stabilito nell'Accordo Quadro.

#### QUADRO ECONOMICO

Quadro economico	
Importo della fornitura soggetto a ribasso	€ 639.000,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.830,65
Importo totale della prestazione:	€ 644.830,65
oltre IVA al 22%	€ 141.862,74
Incentivo art. 45 D. Lgs. 36/2023 (2%)	€ 12.896,61
Contributo Anac	€ 410,00
Valore complessivo dell'accordo quadro:	€ 800.000,00

#### Incidenza del costo della manodopera:

Descrizione categorie	Incidenza costo manodopera (%)
37535200-9 Attrezzatura per parco giochi	4,68%

#### Articolo 3 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1.- L'Accordo Quadro ha una durata massima di 2 (due) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall'affidamento del primo contratto attuativo.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo.

2.- Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di forniture richieste con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l'ultimazione delle prestazioni nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 59 co. 1 del Codice.

3.- Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato.

4.- La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il termine utile specificatamente previsto negli ordinativi di fornitura emessi in esecuzione del contratto attuativo.

5.- La SA ha la facoltà, ai sensi dell'art. 17 co. 8 del Codice di avviare l'esecuzione del contratto in via di urgenza: in tal caso la durata dell'Accordo Quadro decorrerà dall'avvio della esecuzione d'urgenza del contratto.

#### **Articolo 4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA**

1.- La fornitura del presente Accordo Quadro interessa le aree ricreative di competenza del Comune di Firenze, situate in parchi, giardini pubblici e scolastici, piazze, aree cani, aree sportive, giardini di pertinenza degli uffici comunali, aree incolte.

2.- La fornitura si svolgerà nel territorio del Comune di Firenze.

3.- Le aree oggetto dell'accordo quadro, identificate univocamente e georeferenziate nel Sistema Informativo Territoriale, sono consultabili tramite il servizio Open Data del Comune di Firenze (<https://opendata.comune.fi.it>).

#### **Articolo 5 – NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI**

1.- Oltre che dalle norme del presente CSA, l'appalto di fornitura è regolata dal D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice"); dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"; dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze.

2.- L'appalto è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del medesimo, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

#### **Articolo 6 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO**

1.- Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, l'elenco prezzi unitari, la durata e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere acquistate le forniture mediante la stipulazione successiva di specifici contratti attuativi.

2.- L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la SA nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.

3.- Le singole prestazioni saranno di volta in volta ordinate dalla SA mediante appositi ordinativi di fornitura emessi nell'ambito di specifici contratti attuativi. Il numero e la tipologia delle prestazioni richieste, infatti, non è predeterminabile ma sarà determinato dalla SA in relazione alle concrete esigenze riscontrate con ordinativi che saranno di volta in volta effettuati nell'ambito dei singoli contratti attuativi che saranno stipulati. Pertanto, l'impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere prestazioni per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

4.- Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro saranno descritti nei rispettivi contratti attuativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.

5.- La Stazione appaltante provvederà all'invio all'Appaltatore degli elaborati costituenti i singoli contratti attuativi congiuntamente al contratto attuativo stesso. Nel caso in cui tale contratto attuativo non venga restituito sottoscritto dall'Appaltatore entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi a far data dall'invio dello stesso, la Stazione Appaltante sarà nella facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

6.- In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto attuativo e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e si potrà procedere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 del presente CSA.

7.- Ciascun contratto attuativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- l'oggetto delle forniture comprensivo di posa in opera;
- la durata del contratto attuativo, entro la quale possono essere emessi i vari ordinativi di fornitura;
- la descrizione e la consistenza delle forniture, nel rispetto di quanto stabilito nel presente CSA e nel contratto di Accordo Quadro;
- l'importo stimato per le forniture con indicazione delle quote riferite alla sicurezza in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerto in sede di gara;
- le modalità ed i termini di pagamento;
- la definizione della polizza prestata a garanzia delle forniture oggetto dello specifico contratto attuativo;

8.- Ciascun Ordinatoivo di Fornitura emesso in riferimento a ciascun contratto attuativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- i luoghi interessati dalle forniture;
- i termini massimi, decorrenti dalla ricezione dell'ordinativo stesso, stabiliti per il compimento della fornitura, comprensiva di posa in opera;

9.- L'inadempienza dell'appaltatore relativamente ai singoli contratti attuativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla SA di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, salvo risarcimento del maggior danno.

10.- Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto attuativo; la SA si riserva di verificare la conformità delle forniture prestate in relazione al singolo o più contratti attuativi.

11.- La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;

- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi in oggetto, senza riserva alcuna;

12.- Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire le forniture in oggetto nei modi e nei luoghi prescritti. La SA ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;

- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, delle forniture. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della SA, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della SA e di terzi;

13.- L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di accordo quadro verranno effettuate a mezzo e all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice Nazionale dei domicili digitali (INI-PEC). Le stesse si intendono ricevute se il rapporto di ricezione della pec risulta positivo. È onere dell'impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo alla variazione indirizzo pec cui deve essere inoltrata la comunicazione. L'impresa non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

## **Articolo 7 – CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**

1.- Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro, anche se materialmente non allegati, il presente CSA parte prima e parte seconda e i seguenti documenti:

1. elenco prezzi unitari;
2. analisi prezzi;
3. relazione tecnica,
4. DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze)
5. Analisi Prezzi
6. polizze di garanzia

2.- La stipulazione dell'Accordo Quadro ha luogo entro **sessanta giorni** dall'aggiudicazione. L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ai sensi del co. 8 dell'art. 17 del Codice e può essere sempre



iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al co. 9 dello stesso art. 17 del Codice.

3.- Qualora successivamente alla stipulazione del contratto le verifiche disposte ai sensi del D.Lgs. 159/2011 diano esito negativo, la SA si uniformerà alle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno e dall'Anac prima di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, con la precisazione che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad **€ 150.000,00**, o nel caso di subcontratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, co. 53, della legge 190/2012.

4.- Una volta proposta l'aggiudicazione, la mancata aggiudicazione o la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva, comporteranno rispettivamente la revoca della proposta o la revoca dell'aggiudicazione, in ogni caso con incameramento della predetta garanzia, ai sensi dell'art. 106 comma 6 del Codice.

### **Articolo 8- CONTRATTI ATTUATIVI**

1.- Saranno parte integrante dei singoli contratti attuativi, fermo restando quanto valido per l'Accordo Quadro:

- a) Relazione tecnica
- b) Stima dell'importo degli interventi previsti in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;
- c) Piano operativo di sicurezza;
- d) Cronoprogramma;
- e) Polizza fidejussoria.

2.- Ciascun contratto attuativo non ha limiti di importo (se non il limite dell'importo massimo dell'AQ) e può prevedere anche la fornitura e posa in opera di una singola attrezzatura ludica.

3.- La mancata tempestiva stipulazione del contratto attuativo o il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di risoluzione del contratto quadro o del contratto attuativo per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla SA e opera di diritto.

### **Articolo 9 - ORDINATIVI DI FORNITURA**

1.- I contratti attuativi stipulati nell'ambito del presente Accordo Quadro conterranno le specifiche relative all'oggetto delle forniture, comprensivo di posa in opera, in particolare l'oggetto delle forniture, la durata massima del contratto attuativo, la descrizione e consistenza complessiva delle stesse e l'importo conseguente, nel rispetto di quanto stabilito nel presente CSA e nel contratto di Accordo Quadro.

2.- La SA, nell'ambito dei contratti attuativi, emetterà appositi ordinativi di fornitura in cui specificherà la fornitura richiesta con indicazione dei luoghi per l'installazione della stessa ed i termini massimi, decorrenti dalla ricezione degli stessi, per il completamento della fornitura, comprensiva di posa in opera, che saranno inviati all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

3.- Il termine massimo per il completamento delle forniture richieste nello specifico ordinativo e ricomprese nel relativo contratto attuativo, comprensive di posa in opera, è

stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinativo stesso, o nel minor termine che l'affidatario abbia indicato nell'offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara.

## **Articolo 10 – REQUISITI DELLA FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA**

1. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro l'appaltatore deve fornire esattamente gli articoli di cui all'offerta presentata in sede di gara.

2. L'Appaltatore si impegna a garantire la fornitura a piè d'opera dell'attrezzatura ludica indicata in ciascun ordinativo di fornitura emesso ai sensi dell'art.9 del presente CSA in esecuzione dei contratti attuativi allo stesso affidati, **entro e non oltre 60 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell'ordinativo di fornitura ovvero entro il minor termine eventualmente previsto nell'offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara.

3. Ai sensi dell'art. 57 co.2 del Codice, in ottemperanza al D.M. 7-2-2023 – "**CRITERI AMBIENTALI MINIMI per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi per la fornitura, la posa in opera e la manutenzione di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per esterni**" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/03/2023 n. 69, documento che si intende qui integralmente richiamato, l'Aggiudicatario deve rispettare le SPECIFICHE TECNICHE e le clausole contrattuali previste, e produrre la documentazione di verifica prevista in riferimento agli articoli presenti nell'Elenco Prezzi, come di seguito elencato.

### **SPECIFICHE TECNICHE**

A) Ecodesign: manutenzione, riparazione e disassemblabilità (art. 5.1.3 CAM)

Tutti i prodotti di prima immissione sul mercato oggetto dell'offerta sono progettati in modo tale da essere durevoli e, se composti da più componenti, riparabili. Le parti soggette ad usura e danneggiamenti devono essere pertanto agevolmente rimovibili con interventi di tipo artigianale e sostituibili. Il produttore mette a tal fine a disposizione, per i prodotti composti da più componenti, parti di ricambio per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla fine della produzione della specifica linea di prodotto cui appartiene il modello dell'articolo offerto, laddove tali parti di ricambio non siano comunemente reperibili. I componenti costituiti da materiali diversi sono facilmente disassemblabili e separabili, in modo da poter essere avviati a fine vita a operazioni di preparazione per il riutilizzo o, in subordine, a recupero presso le piatta- forme di recupero e riciclo.

Le parti in plastica di peso superiore a 100 grammi, ove tecnicamente possibile, devono essere marchiate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte secondo le norme UNI EN ISO 11469 ed UNI EN ISO 1043 (parti 1-4). I caratteri usati a tal fine sono alti almeno 2,5 mm. La marchiatura può essere evitata laddove la marcatura incide sulle prestazioni o la funzionalità della parte di plastica, laddove la marcatura non è tecnicamente possibile a causa del metodo di produzione; laddove le parti non possono essere marchiate perché non vi è superficie sufficiente affinché la marcatura sia leggibile e quindi identificabile da un operatore addetto al riciclaggio. Nei suddetti casi in cui è ammessa la non marchiatura, gli ulteriori dettagli in merito al tipo di polimero e agli eventuali additivi secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4) sono riportate nelle informazioni destinate al consumatore, vale a dire nella scheda tecnica.

Se nella plastica sono stati incorporati intenzionalmente riempitivi, ritardanti di fiamma o plastificanti in proporzioni superiori all'1% p/p, la loro presenza è altresì indicata nella marchiatura secondo la norma UNI EN ISO 1043, parti 2-4.

Il manuale tecnico cartaceo o digitale dei prodotti presenta anche chiare indicazioni per la corretta manutenzione dei prodotti.

Verifica: presentare **in fase di gara** il manuale tecnico o la scheda tecnica in formato elettronico che includa un esploso del prodotto che illustri le parti che possono essere rimosse e sostituite nonché gli attrezzi necessari e che presenti istruzioni chiare relativamente allo smontaggio e alla riparazione per consentire uno smontaggio non distruttivo del prodotto al fine di sostituire parti o materiali componenti. La scheda o il manuale tecnico contiene anche l'elenco dei componenti, dei loro materiali e della destinazione come rifiuto e le informazioni sulla riciclabilità. È altresì accettata una versione video delle modalità di disassemblaggio o l'indicazione di un link dal quale consultare tale documentazione tecnica. Una copia cartacea delle istruzioni per lo smontaggio e la riparazione è consegnata insieme al prodotto in fase di esecuzione contrattuale

B) Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilità del legno (art. 5.1.4 CAM)

Il legno e le fibre in legno utilizzati per la realizzazione del prodotto finito provengono da foreste gestite in maniera sostenibile o sono riciclati, o sono costituiti da una percentuale variabile delle due frazioni. Il legno utilizzato è, inoltre, durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) in funzione dell'individuazione della classe di rischio biologico secondo la posizione dell'elemento strutturale, come specificato nello standard EN 335 attraverso, alternativamente:

- l'utilizzo di legname naturalmente durevole (classe di durabilità 1-2 secondo UNI EN 350) privo di alborno;
- l'utilizzo di legno appartenente alle altre classi di durabilità naturale secondo UNI EN 350 (es. conifere di cui alle classi di durabilità naturale 3 o 4) trattato con preservanti registrati ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi, conforme ai requisiti di penetrazione secondo UNI TR 11456, UNI EN 351-1;
- l'utilizzo di legno modificato (es. termotrattato o con modificazioni chimiche) che raggiunga classe di durabilità 1-2 dimostrata con test in laboratorio secondo UNI EN 113-2, purché le caratteristiche di resistenza meccanica del materiale siano adeguate all'impiego finale.

**Verifica: entro sette giorni dall'aggiudicazione** il RUP richiederà all'appaltatore idonea documentazione che indichi la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, la certificazione sulla catena di custodia quale la Forest Stewardship Council® (FSC®) o quella del Programme for Endorsement of Forest Certification scheme (PEFC), che riporti il codice di registrazione/certificazione e le date di rilascio e scadenza. La congruità e validità della documentazione può essere verificata dalla stazione appaltante attraverso un controllo nei database pubblici dei rispettivi sistemi di certificazione. Per FSC: <http://info.fsc.org/certificates.php>, per PEFC: <https://www.pefc.org/find-certified>. La certificazione deve afferire al tipo di prodotto oggetto del bando;
  - per il legno riciclato, una delle seguenti certificazioni:
    - «FSC® Riciclato» («FSC® Recycled») che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure «FSC® Misto» («FSC® Mix») con indicazione della percentuale di riciclato all'interno del simbolo del Ciclo di Moebius collocato nell'etichetta stessa; la certificazione Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato.

Tali certificazioni riportano il codice di registrazione/certificazione e le date di rilascio e scadenza e devono afferire al tipo di prodotto oggetto del bando;

■ ReMade in Italy® con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta, che riporta il codice del prodotto offerto.

In fase **di fornitura o di montaggio** dei prodotti certificati sulla base delle certificazioni della catena di custodia quali quelle rilasciate nell'ambito degli schemi FSC® e PEFC, è consegnato un documento di vendita o di trasporto che riporti la dichiarazione della certificazione, con apposito codice di certificazione dell'offerente in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.

Per quanto riguarda la durezza del legname, presentare adeguata documentazione tecnica che descriva come sono state effettuate le valutazioni del rischio, i risultati di tali valutazioni e le soluzioni proposte.

Gli articoli di legno con il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono presunti conformi.

#### C) Prodotti di plastica o di miscele plastica-legno, plastica-vetro (art. 5.1.5 CAM)

I prodotti in plastica o in miscele plastica-legno e i componenti in plastica dei parchi gioco (sedili di altalene, scivoli ecc.) hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 60% rispetto al peso complessivo del prodotto o del componente in plastica. Gli arredi inseriti in aree verdi hanno un contenuto di plastica riciclata almeno pari al 95%.

I prodotti costituiti da miscele di plastica-vetro hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 30% in peso.

Verifica: espletata la gara, ai fini dell'aggiudicazione, il RUP richiederà all'appaltatore idonea documentazione, che indichi la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara, allegando o presentando, per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «Plastica seconda vita» o la certificazione «ReMade in Italy®», o equivalente che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

b) una certificazione di prodotto equivalente a quelle sopra citate, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDIItaly®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

**La documentazione dovrà essere presentata entro il termine di 5 giorni dalla data della richiesta da parte del RUP.**

D) Prodotti e componenti in gomma, prodotti in miscele plastica- gomma, pavimentazioni contenenti gomma (art. 5.1.6 CAM)

I prodotti in gomma, ivi comprese le pavimentazioni ad alte prestazioni, hanno almeno il 10% di gomma riciclata, fatte salve le seguenti categorie di prodotti:

le superfici sportive multistrato contenenti agglomerato di gomma, che debbono avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 30%;

i prodotti e le superfici in agglomerato di gomma, che debbono avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 50%.

**Verifica: entro sette giorni dall'aggiudicazione** il RUP richiederà all'appaltatore idonea documentazione che indichi la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara, allegando o presentando, per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade in Italy®», che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE)

n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o equivalente certificazione, basata per tanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDIItaly®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

#### E) Prodotti in acciaio (art. 5.1.10 CAM)

I prodotti in acciaio hanno un contenuto minimo di materiale recuperato, ovvero riciclato, ovvero di sottoprodotto, inteso come somma delle tre frazioni, almeno pari a quanto di seguito indicato:

acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;

acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione.

**Verifica: entro sette giorni dall'aggiudicazione** il RUP richiederà all'appaltatore idonea documentazione che indichi la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti.

La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, ovvero recuperato ovvero di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade in Italy®» o equivalente, che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto e/o materiale recuperato e la relativa origine.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

## **CLAUSOLE CONTRATTUALI**

### **F) Requisiti dell'imballaggio (art. 5.2.1 CAM)**

I prodotti sono consegnati all'interno di imballaggi primari e secondari riutilizzati o riutilizzabili, riciclabili e, ove tecnicamente possibile, realizzati con materiali riciclati. Gli imballaggi sono realizzati in modo tale da ridurre il volume del carico imballato trasportato.

Ogni imballaggio utilizzato pertanto soddisfa i seguenti requisiti:

a. è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc.);

b. è riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.

Inoltre:

a. se di plastica (ad eccezione del polistirene espanso), è costituito per almeno il 30% in peso da materiale riciclato;

b. se di polistirene espanso è costituito per almeno il 20% in peso da materiale riciclato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contenuto minimo di riciclato è il 25% in peso e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tale contenuto minimo è del 30% in peso;

c. se di legno, è conforme alla specifica tecnica di cui alla lettera a), punto 3 «Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilità del legno», allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International Standards for Phyto- sanitary Measures n. 15), oppure sono pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione.



**Verifica:** Il RUP richiederà all'appaltatore una dichiarazione che indichi se gli imballaggi sono riutilizzati o riutilizzabili, descriva come viene garantita la riutilizzabilità, il contenuto di riciclato dei materiali componenti gli imballaggi, l'eventuale tipo di plastica utilizzata, come è stato ridotto il volume del carico imballato trasportato rispetto ad una soluzione standard nonché le modalità con cui dividere i diversi componenti costituiti da diversi materiali da imballaggio, ove ciò non fosse evidente. **Le informazioni rese e la conformità al criterio saranno verificate in sede di collaudo della fornitura.**

Le caratteristiche di recuperabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13431, di riciclabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430, in particolare, sono verificate mediante schede di prodotto o dichiarazioni del legale rappresentante del fabbricante degli imballaggi, presentate in fase di consegna e collaudo della fornitura.

Per il contenuto di riciclato, relativamente agli imballaggi in plastica, la dimostrazione di conformità al relativo criterio è fornita per mezzo di uno dei seguenti mezzi di prova, se attestanti almeno la quantità di materiale riciclato prevista nel criterio:

. la certificazione «Plastica seconda vita» o la certificazione «Re- Made in Italy®», o la certificazione, se pertinente, «VinylPlus Product Label» basata sui criteri 4.1 «Use of recycled PVC» e 4.2 «Use of PVC by-product» del disciplinare del «VinylPlus Product Label», che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

- una certificazione di prodotto equivalente, quale la ISCC Plus, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDIItaly®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

Per i pallets in legno sostenibile, valgono le verifiche descritte in calce alla specifica tecnica di cui al criterio «5.1.4 - Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilità del legno»; per i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15, il marchio apposto sull'imballaggio dal soggetto autorizzato dall'Autorità competente (MIPAAF); per i pallet rimessi al consumo (usati, riparati o selezionati), la fattura da cui si evince il regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e rimessi al consumo, come da circolare CONAI 14 giugno 2019.

#### G) Garanzia (art. 5.2.2 CAM)

Il fabbricante o il distributore garantisce i prodotti per **almeno tre anni**, a partire dalla data di consegna all'amministrazione esclusi atti vandalici e danni accidentali. L'aggiudicatario presenta inoltre una copia dell'assicurazione di Responsabilità civile sui prodotti e sui servizi di manutenzione, per almeno euro 5.000.000.

**Nel caso in cui, in sede di verifica, la Stazione Appaltante riscontri difformità rispetto alle specifiche tecniche e le clausole contrattuali prescritte dai CAM sopra riportati, la SA procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.**

## **ART. 11 CLAUSOLE SOCIALI**

1.- Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL citati.

2.- L'aggiudicatario è altresì responsabile in solido del rispetto delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3.- L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) "di riferimento" indicato all'art.2 del presente Capitolato Speciale di Appalto ai sensi dell'art. 57 comma 1 del Codice oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Codice. Il rispetto delle previsioni sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

4.- L'Appaltatore inoltre deve dimostrare ai sensi dell'art. 57 del Codice di aver adottato idonee misure volte a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

In particolare l'Appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

5.- L'Appaltatore è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6.- L'Appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

7.- La mancata produzione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali così come specificate all'art. 14 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

## **Articolo 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. Prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore deve consegnare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 15 del presente Capitolato;

- dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I.N.P.S. e



I.N.A.I.L. (tale documentazione è prevista dall'art.90 co.9 lett. b) del D.Lgs. n.81/2008 e può essere sostituita, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorni e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI dello stesso Decreto, dal D.U.R.C. che, ai sensi del Decreto n.69/2013, deve essere acquisito/posseduto dalla SA nei termini previsti dall'art.31 co.5 del citato Decreto n.69/2013 e della dichiarazione di cui al successivo punto);

- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

- un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni.

2.- L'Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare la documentazione necessaria per l'attivazione del cantiere entro i tempi e le modalità che verranno stabiliti dal RUP con specifica richiesta.

3. L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall'art.90, co.9, lett.a), D. Lgs.81/2008. A tal fine prima dell'avvio delle prestazioni deve presentare:

- la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, co.1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

- l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008.

4. In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere apposito verbale.

5. L'appaltatore dovrà inoltre:

- fornire il personale adeguatamente formato e preparato e la strumentazione occorrente per gli interventi di montaggio richiesti;

- osservare tutte le norme e disposizioni, relative alla prevenzione e sicurezza dei lavoratori, regolamentate dalla Normativa in vigore sia al momento dell'affidamento delle prestazioni che nel periodo della durata dell'appalto, ai sensi di quanto riportato dal D.Lgs 81 del 2008.

- garantire lo sgombero immediato di tutti i materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà installati per l'esecuzione delle prestazioni, compreso il trasporto e scarico del materiale di risulta;

6. La gestione di eventuali rifiuti dovrà avvenire secondo quanto previsto dal D.lgs. 3 aprile 2006 n°152 "Testo unico in materia ambientale".

### **Articolo 13 - MODIFICHE CONTRATTUALI**

1. Nessuna modifica o variante ai contratti attuativi può essere introdotta dall'Appaltatore se non è autorizzata dal RUP.

2. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore sarà tenuto alla loro esecuzione alle

condizioni originariamente previste, senza che lo stesso possa pertanto fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Articolo 14 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PROROGHE – RELATIVE AL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO**

1. La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta dal RUP esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall'art. 121 del Codice purché la sospensione dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 121 comma 2 del Codice, la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

3. Non appena venute a cessare le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa del contratto e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata il RUP procede alla redazione del verbale di ripresa del contratto attuativo, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore e riportare il nuovo termine contrattuale

4. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione del contratto attuativo.

6. Per la sospensione del contratto l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia, qualora la sospensione o le sospensioni del contratto, che non siano parziali ai sensi dell'art. 121 co.6 del Codice, superino un quarto della durata complessiva prevista o comunque i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la SA si oppone allo scioglimento l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

7. Alla sospensione parziale del contratto attuativo ai sensi dell'art. 121 co. 6 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle forniture non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale previsto nello stesso periodo secondo i termini stabiliti.

8. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni richieste–nel termine fissato nell'ordinativo di fornitura può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall'art. 121, co. 8 del Codice.

#### **Articolo 15 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

##### **A) FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE**

1. L'erogazione dell'anticipazione, da corrispondere per ogni singolo contratto attuativo affidato, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del contratto attuativo, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del contratto attuativo non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applica l'art. 125 del Codice.

## B) GARANZIA DEFINITIVA RELATIVA AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

2. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire al momento della sigla dell'ACCORDO QUADRO, ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Codice, una garanzia fideiussoria del 2% del valore stimato del presente Accordo Quadro, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice. Ai sensi del co.6 dell'art. 117 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art.106 da parte di questa SA, che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## C) GARANZIA DEFINITIVA RELATIVA AI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire al momento della stipula di ciascun contratto attuativo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, una garanzia fideiussoria del 10% per cento dell'importo del singolo contratto attuativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento

3. Le suddette garanzie coprono:

a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni del contratto di AQ e dei contratti applicativi;

b) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla SA;

c) le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

4. Tali garanzia fideiussorie, a scelta dell'Appaltatore possono essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SA.

6. Le garanzie devono permanere fino al certificato di verifica di conformità dell'ultimo contratto attuativo del presente Accordo Quadro e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione delle prestazioni di tale contratto e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117 co.8 del Codice, nel limite massimo dell'80 per cento rapportato all'importo di ogni singolo contratto attuativo al fine di consentire la permanenza delle garanzie prestate per tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro fino al certificato Verifica di conformità provvisorio o di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo.

La SA si riserva di procedere all'emissione ed all'approvazione di un unico C.R.E. per più Contratti Attuativi, con massima scadenza temporale annuale.

7. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co.12 dell'art. 117 del Codice.

8. Come previsto dall'art. 117 co. 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 106, co. 8 del Codice.

#### D) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, secondo quanto previsto dall'art. 117 co.9 del Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Per l'importo della rata di saldo vedi art. 18 comma 4 del presente Capitolato

#### E) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

10. Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore deve trasmettere alla SA copia della polizza di assicurazione per:

1) danni subiti dalla SA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. La somma assicurata è pari all'importo del contratto più IVA, a garanzia dei danni che potranno essere arrecati al materiale da utilizzare per l'intervento ricostruttivo.

2) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. Il massimale è pari a Euro 500.000,00

3) Responsabilità civile sui prodotti e sui servizi di manutenzione, per almeno euro 5.000.000. ai sensi dell'art. 5.2.2 del CAM di cui al D.M. 7-2-2023, per la durata di 3 anni decorrenti dalla data di consegna delle forniture alla Stazione Appaltante

11. Si applica l'art. 117, co. 10 del Codice.

### **Articolo 16 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI**

1. Le forniture devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato tecnico prestazionale (CSA parte II) ed essere della migliore qualità; può essere dato avvio al contratto attuativo solo dopo l'accettazione del RUP.

2. Qualora il RUP in qualunque momento rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, anche dopo l'introduzione in cantiere, l'appaltatore dovrà sostituirla con altra corrispondente alle caratteristiche. I materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi a cura e spese dell'appaltatore.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal RUP, la SA può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione dei materiali da parte del RUP restano fermi i diritti e i poteri della SA in sede di verifica.

5. L'appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito maggiori

e/o diverse prestazioni, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se le prestazioni avessero le caratteristiche stabilite.

### **Articolo 17 – INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1.- Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni affidate tramite i contratti attuativi, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal RUP;

b) il tempo necessario in più per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal CSA;

c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

### **Articolo 18- PAGAMENTI**

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice, sul valore del singolo contratto attuativo di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo avvio del singolo contratto attuativo.

2. L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno dei Contratti Attuativi: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate. Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d'asta, comprensive della eventuale quota relativa ai costi per la sicurezza. In corso d'opera, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento, al raggiungimento dell'ammontare dei lavori definito nei singoli contratti attuativi cui si riferiscono i lavori, al

netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 36/2023. Ad ogni modo la rata di saldo non potrà avere ammontare inferiore al 5% del singolo contratto attuativo.

5. La SA procede al pagamento solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento, la SA acquisisce il D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.

6. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dal co. 6 dell'art. 11 e dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 119 del Codice.

8. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni; Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2 dell'art. 125. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. In ogni caso, per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alla vigente normativa e, in particolare, all'art. 125 del Codice.

9. Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla SA:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

### **Articolo 19- ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1.- Non appena avvenuta l'ultimazione delle prestazioni relative ad ogni contratto attuativo, il RUP effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

2.- Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di sostituire o eseguire nuovamente qualche prestazione, l'Appaltatore dovrà effettuare le sostituzioni e le modifiche nel tempo che gli verrà prescritto.

3.- All'esito della verifica finale sulla esecuzione delle prestazioni, il RUP può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di aspetti di dettaglio di piccola entità, la cui necessaria esecuzione è accertata da parte del RUP come del tutto marginale ma necessaria a garantire la corretta esecuzione del contratto attuativo.

### **Articolo 20- PENALI**

1.- Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate nella misura dell'**1 per mille per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna della fornitura comprensiva**



**di posa in opera** rispetto al termine stabilito in ciascun ordinativo di fornitura emesso nell'ambito dei contratti attuativi affidati.

2.- L'appaltatore di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:

- nella ripresa degli interventi a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal verbale di ripresa;
- nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il rifacimento di interventi ritenuti non accettabili;
- nel rispetto dei termini eventualmente offerti in sede di gara di riduzione dei tempi di consegna rispetto a quanto stabilito nel presente CSA

3.- È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

4.- L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 122, co. 4 del Codice, il RUP promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla SA con le modalità previste dallo stesso art.122, co. 4 del Codice e dall'art. 27 del presente CSA.

5.- Ai sensi dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 si applica inoltre quanto prevede il successivo art. 29-bis, co. 1, lett. c) con la precisazione che tale disposizione si applica per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose.

6.- L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

7.- Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 11 (sei mesi dalla conclusione del contratto di accordo quadro) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

8.- Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 11 nella produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e/o della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

9.- L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

## **Articolo 21 CONTO FINALE**

1.- Il conto finale sarà compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, quale risulta da apposito certificato del RUP. La SA si riserva di procedere all'emissione ed all'approvazione di un unico Certificato di Regolare Esecuzione per più Contratti Attuativi con cadenza massima annuale; in tal caso le rate di saldo dei relativi contratti attuativi saranno liquidate in una unica soluzione.

## **Articolo 22 PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

1.- Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa presentazione della garanzia fideiussoria, entro 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, co. 2, del Codice Civile. Nel caso di redazione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione per più contratti attuativi potrà essere presentata una unica polizza fideiussoria.

2.- Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

## **Articolo 23 VERIFICA DI CONFORMITA'- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

1.- Sulla base della documentazione fornita il RUP accerta che le prestazioni eseguite siano state svolte in conformità alle prescrizioni e, in caso di esito positivo, emette certificato di verifica di conformità tramite il quale si attesta che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto nonché agli ordini impartiti.

2.- Contestualmente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede alla liquidazione del saldo finale e viene disposto lo svincolo della cauzione definitiva.

3.- Nel caso di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell'art.37 comma 3 dell'All.II.14, lo stesso viene emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione.

## **Articolo 24 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente CSA con l'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

### **A) TUTELA RETRIBUTIVA**

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data della verifica di conformità anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

3. Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto ai co. 1 e 5 dell'art. 11 del Codice e in caso di inadempimento - verificato con le modalità previste dal co. 6 dell'art. 11 e co. 7 dell'art. 119 del Codice - la SA paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.



4. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce alla SA il diritto di valersi della cauzione – di cui all'art.117, co.1 del Codice.

## B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

5. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna delle aree all'interno delle quali devono essere svolte le prestazioni, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

6. L'Appaltatore deve esibire al DEC, prima dell'avvio del contratto attuativo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

7. Prima di emettere i certificati di pagamento relativi alla esecuzione delle prestazioni, compreso quello conseguente al saldo finale, la Direzione dell'Esecuzione e la SA procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del D.U.R.C. A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dal co. 6 dell'art. 11 del Codice, il RUP opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.

8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

9. Il mancato adempimento dell'Appaltatore conferisce inoltre alla SA il diritto di valersi della cauzione di cui all'art.117, co.1 del Codice. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti della SA dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

10. Qualora la SA constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il RUP comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il RUP procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro.

11. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

12. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il RUP redige una relazione particolareggiata per il RUP. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

## C) VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

13. Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

14. A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, co. 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

## **Articolo 25 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore, quelli specificati nel presente CSA e quelli derivanti da ulteriori disposizioni normative applicabili in materia, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- l'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la SA di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;

- l'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla SA i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011. Il medesimo obbligo è esteso anche ai casi previsti dagli artt. 2 e 3 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;

- le spese relativamente a permessi per l'accesso nelle zone a traffico limitato o nelle aree pedonali;

- l'obbligo del rispetto dei limiti e dei divieti alla circolazione dei mezzi nel territorio comunale;

- le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;

- l'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004;

- l'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm.ii.;

- l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, la cui applicazione è richiamata dall'art.2 co. 1 lett. c) del codice stesso, anche per i "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle strutture comunali". In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 27.

## **Articolo 26 - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI**

1. Nei contratti di appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato.; pertanto con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole:

a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

b) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la SA potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94 co. 2 del Decreto L.gs. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

c) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere;

d) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto

penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.

e) di prendere atto ed accettare che la SA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”

2. Ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, nei casi di cui alle lettere d) e e) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della SA è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

## **Articolo 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94 o 95 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;

b) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall'art.122, co. 3 del Codice);

c) per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall'art.122, co. 4 del Codice);

d) previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

e) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.122, co. 3 del Codice).

g) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.122, co. 3 del Codice);

- h) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
- i) per i contratti e sub contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate;
- j) per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all'art. 29 del presente CSA di Appalto;
- k) in caso di mancato rispetto del contratto di avvalimento, verificato dal RUP in corso d'opera;
- l) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.

3. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la SA procede unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 94 co. 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm e dell'art. 6 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, la SA può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione, con la precisazione che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad € 150.000,00, o nel caso di subcontratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, co. 53, della legge 190/2012.

6. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 122 co. 8 del Codice e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

7. A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dell'appalto risolto, l'Amministrazione pone a carico dell'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare le prestazioni ad altra impresa. La SA può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117, co. 1 del Codice.

8. E' facoltà della SA procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.

9. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 122 del Codice.

### **Articolo 28 - RECESSO**

1. L'appaltatore ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna del contratto attuativo avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'amministrazione. In tale ipotesi, si applica quanto previsto dall'art. 3 comma 4 dell'All.II.14 del D.lgs. 36/2023.

2. La SA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 123, co. 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei



materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite (da calcolarsi come prescritto dall' All.II.14 del Codice).

3. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 co. 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la SA recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, co. 4 ed all'articolo 91 co. 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la SA procede unicamente al pagamento delle prestazioni già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 co. 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la SA può non recedere dal contratto nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione. Si precisa che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad € 150.000,00 o nel caso di subcontratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, co. 53, della legge 190/2012.

### **Articolo 29 - SUBAPPALTI E COTTIMI**

1. L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall'aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 94 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, co. 3 del Codice.

2. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art. 119 del Codice al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documentazione antimafia ed in base all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.

4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm.

5. Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle forniture oggetto della presente procedura di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 119 comma 12 del D.Lgs. n.36/2023 . Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle

verifiche di cui all'art. 119, co. 12 del Codice. Inoltre, sempre nel caso che con l'istanza venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso la SA almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

6. Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, per ciascuna degli interventi da subappaltate, l'incidenza del costo della manodopera.

7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l'Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.

8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, co. 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, co. 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima.

b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.lgs.81/2008.

9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.

10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto attuativo affidato o di importo inferiore a € 100.000,00 il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto della metà.

11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l'eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente co. 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell'art. 96, co. 15 del Codice.

12. La SA può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare, l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, co. 3 e 94, co. 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, co. 4 ed all'articolo 91 co. 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'articolo 94, co. 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., può non procedere alla revoca dell'autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

13. Non si configurano come attività affidate in subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:

- i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera;
- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell'importo del contratto attuativo affidato o i 100.000 euro;
- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell'importo del contratto attuativo o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

In tali casi è comunque onere dell'Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all'art.119, co. 2 del Codice, prima dell'inizio della prestazione.

14. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

15. Il RUP ha il compito di valutare l'inclusione ovvero esclusione dei subcontratti dal novero dei subappalti.

16. Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.

17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 co. 6, del presente Capitolato, la SA procede al pagamento degli stati di avanzamento del contratto attuativo solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento, la SA acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. dell'Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all'art.125 comma 5 del Codice .

18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

19. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, questa SA non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto l'Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell'art. 119, co. 11, lett. b) del Codice, la SA sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l'art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ss.mm. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal RUP, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal RUP, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 119, co. 11, lett. b) del Codice.

20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all'art. 119, co. 11 del Codice, vale a dire:



- a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consenta.

21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

22. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA ai sensi dell'art. 119, co. del Codice. L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA eventuali modifiche all'importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al co. 5 dell'art. 119 del Codice.

23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.119 del Codice.

### **Articolo 30 - REVISIONE PREZZI**

1. Con la stipula dei singoli Contratti Attuativi l'Appaltatore assume la responsabilità tecnica delle prestazioni;

2. Il rischio dell'esecuzione delle prestazioni è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

3. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e nei limiti delle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo, qualora nel corso di esecuzione del contratto, decorsi almeno 12 mesi dall'aggiudicazione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della differenza tra la variazione e la suddetta soglia (5%), in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

4.- Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al precedente comma 3 si utilizza il seguente indice sintetico elaborato dall'ISTAT: indice dei costi della produzione industriale - sub indice della fabbricazione di beni in legno e carpenteria edile.

5.- Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore.

### **Articolo 31- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette prestazioni alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

2. E' obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei contratti attuativi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla

direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato.

3. Le disposizioni impartite dal RUP, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della SA e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna del singolo contratto attuativo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

### **Articolo 32 - ACCORDO BONARIO. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1.- Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 211, 212 e 220 del Codice. E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del medesimo Codice.

2.- La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

### **Articolo 33 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1.- I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR). L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy>.

2.- L'aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti e si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e dal GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation. E' vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento delle prestazioni stesse.

3.- I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della SA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa.